

Pubblicato il 23/09/2019

**N. 00991/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01573/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidente Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato della Salute, Regione Sicilia - Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- quanto al ricorso introduttivo:

a) dell'art. 2, lettera b) del bando (Decreto 23 aprile 2019) “ambiti carenti di assistenza primaria relativi all'anno 2019”, pubblicato in GURS in data 10 maggio 2019, nella parte in cui prevede che possano concorrere alla procedura di trasferimento i medici che risultino iscritti, “rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza” e che, per l'effetto, ha escluso il ricorrente;

b) della graduatoria pubblicata in data 3 luglio 2019 nella parte in cui non comprende il ricorrente;

e per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente della posizione spettante allo stesso in graduatoria in forza del punteggio derivante dall'anzianità di servizio e della conseguente possibilità che lo stesso possa beneficiare della procedura di trasferimento;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 11/7/2019:

c) del D.D.G. n. 1451/2019 del 10 luglio 2019 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva “ambiti carenti di assistenza primaria anno 2019” per la Regione Sicilia;

d) della graduatoria definitiva pubblicata in data 10 luglio 2019 nella parte in cui non comprende il ricorrente, “allegato B” del D.D.G. n. 1451/2019;

e) della graduatoria definitiva degli esclusi nella parte in cui prevede il ricorrente, “allegato E” del D.D.G. n. 1451/2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto presidenziale n. 844/2019 di rigetto della domanda di provvedimenti cautelari interinali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intime, con atto di mera forma;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti appaiono assistiti da sufficiente *fumus boni iuris* in relazione alla censura con cui parte ricorrente, in assenza di controdeduzioni da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (costituita con atto di mera forma), lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, come modificato dall'art. 5 dell'A.C.N. del 21 giugno 2018;

Considerato infatti che, malgrado nelle premesse del decreto impugnato (pag. 34 G.U. R.S. n. 20 del 15 maggio 2019) correttamente si dia atto e si riporta il testo dell'art. 34, comma 5, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come sostituito dall'art. 5 dell'A.C.N. 21 giugno 2018 [ai sensi del quale possono concorrere al conferimento degli incarichi: a) per trasferimento, i medici titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altre regioni], all'art. 2 comma 1 lett. b) dello stesso decreto viene previsto, in modo distonico, che possano concorrere al conferimento “b) *i medici che risultino iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliane e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione a condizione che risultino iscritti rispettivamente da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza*”, così riproponendo sostanzialmente il contenuto del precedente A.C.N. del 2005 ed obliterando quindi le modifiche, che appaiono sostanziali (e non meramente terminologiche), apportate con il nuovo A.C.N. in data 21 giugno 2018;

Ritenuto, altresì, che risulta apprezzabile il dedotto danno grave ed irreparabile;

Considerato, quindi, che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare con conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto inoltre che appare opportuno sin d'ora disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria in ultimo impugnata, atteso che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato al -OMISSIS-, inserito al secondo posto, posizione che il ricorrente ritiene gli spetti in ragione del punteggio (402 punti) a lui attribuibile;

Ritenuto che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell' Assessorato della Salute della regione siciliana, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi della graduatoria definitiva; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 19 novembre 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO